

AVV. CHIARA MARIANI
Via Durini, n. 14
(20122) MILANO
Tel. 02.54107379 – Fax 02.55199134
PEC: chiara.mariani@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI COMO

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ARTT. 67 E SS. D. LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 70, COMMA QUARTO, CCII

E CONTESTUALE ISTANZA URGENTE DI SCIoglIMENTO PREVIA EVENTUALE SOSPENSIONE

DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E

CON VINCOLO SUL TFR EX ART. 97 CCII

Nell'interesse del signor **Domenico Mariani**, nato a Valsolda (CO), il 22 luglio 1956, residente in Porlezza (CO), via Colombaio n. 10, cod. fisc. MRNDNC56L22C936V (**docc. 1, 2**, in seguito, il "**Ricorrente**"), rappresentato e difeso, giusta delega acclusa al presente atto (**doc. 3**), dall'avv. Chiara Mariani del Foro di Milano (cod. fisc. MRNCHR80D66C933P; PEC chiara.mariani@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio della stessa in (20122) Milano, Via Durini n. 14.

La suddetta procuratrice dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, nel corso del presente procedimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: chiara.mariani@milano.pecavvocati.it, oltre che nelle altre forme prescritte per legge.

---ooOoo---

PREMESSO QUANTO SEGUE

1. Il Ricorrente è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in seguito, il “**Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza**” o, per brevità, “**CCII**”), essendo “*debitore persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*”.
2. Il Ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2, comma primo, lett. c) CCII, trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, se non nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
3. Il Ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II del Titolo IV del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
4. Agli effetti di cui all’art. 69, comma primo, CCII, il Ricorrente non ha beneficiato, nei cinque anni antecedenti il deposito della presente proposta, dell’esdebitazione, né ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come anche emerge dalla relazione redatta dal Gestore della Crisi di cui si darà conto *infra*,
5. Conformemente al dettato normativo, in data 12 maggio 2022 il Ricorrente ha presentato istanza all’Organismo di Composizione della Crisi competente territorialmente, Protezione Sociale Italiana di Como (con sede in 22070 Luisago – CO, via Risorgimento n. 42), al fine di ottenere la nomina di un gestore della crisi funzionale all’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (**doc. 4**).
6. All’esito di tale istanza, rubricata *sub* prot. n. 2/2022, accettato in data 9 giugno 2022 dal sig. Mariani il preventivo dei costi e delle spese maturandi dall’Organismo di Composizione della Crisi, quest’ultimo ha nominato l’avv. Daniele Enrico Paci, C.F. PCADLN83L03H792T, del Foro di Como, PEC: daniele.paci@como.pecavvocati.it Gestore della crisi da

sovraindebitamento per il debitore odierno Ricorrente (in seguito, il “**Gestore della Crisi**”),
che, in data 28 giugno 2022, ha accettato l’incarico conferito (**doc. 5**).

7. Nei mesi successivi all’accettazione dell’incarico, si sono tenuti numerosi incontri con il Gestore della Crisi al fine di valutare e declinare la migliore soluzione percorribile, nel contemperamento delle ragioni fondanti lo strumento che ci occupa e quelle, concorrenti, del ceto creditorio.
8. Il Gestore della Crisi ha, quindi, reso la relazione di cui all’art. 68, comma secondo, CCII, sul cui contenuto si tornerà più diffusamente *infra* (**doc. 6**, in seguito, per brevità, anche solo la “**Relazione OCC**”).
9. Il debitore, con l’ausilio del Gestore della Crisi e della scrivente difesa ha, dunque, predisposto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti di seguito esposta.
10. Ricorrono, pertanto, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi prescritti dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza per l’accesso assistito alla ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante un piano di ristrutturazione *ex artt. 67 e ss. CCII* (in seguito il “**Piano di Ristrutturazione**” o anche semplicemente il “**Piano**”).

Quanto sopra premesso e ritenuto, il Signor Domenico Mariani, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* proponendo il superamento della propria crisi da sovraindebitamento attraverso il Piano di Ristrutturazione di cui alla presente proposta (in seguito, la “**Proposta**”).

---ooOoo---

Sommario:

1. **LE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO AL SOVRAINDEBITAMENTO**

pag. 4

1.1.	L'incapienza reddituale del Ricorrente	pag. 4
1.2.	I rapporti contrattuali intercorsi con Agos Ducato S.p.A.	pag. 7
2.	MERITEVOLEZZA DEL RICORRENTE	pag. 12
3.	LA COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO	pag. 13
3.1.	Debiti Prededucibili	pag. 13
3.2.	Debiti privilegiati	pag. 13
3.3.	Debiti chirografari	pag. 15
3.4.	Tabella riassuntiva dell'indebitamento	pag. 17
4.	LA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE	pag. 18
4.1.	Assunzioni del Piano	pag. 18
4.2.	L'attivo patrimoniale del Ricorrente	pag. 19
4.3.	Le linee guida del Piano di Ristrutturazione	pag. 21
4.4.	I contenuti del Piano di Ristrutturazione	pag. 27
5.	LE CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE	pag. 30
6.	L'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO DEL RICORRENTE <i>EX ART. 70, COMMA QUARTO, CCII – L'ISTANZA URGENTE DI SCIoglimento, PREVIA EVENTUALE SOSPENSIONE, DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO E VINCOLO SUL TFS EXART. 97 CCII</i>	pag. 31
7.	LA SOSTENIBILITÀ E FATTIBILITÀ DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE	pag. 41
8.	LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DALL'ART. 67, COMMA SECONDO CCII	pag. 42

---ooOoo---

1. LE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO AL SOVRAINDEBITAMENTO.

1.1. L'INCAPIENZA REDDITUALE DEL RICORRENTE.

Il sovraindebitamento in cui versa il sig. Domenico Mariani deriva da eventi circoscritti alla sfera personale e familiare ed origina dalla necessità di sostenere le spese necessarie al mantenimento della famiglia, composta da tre persone.

Lo stipendio percepito dal sig. Mariani risulta l'unica fonte di sostentamento dell'intera famiglia (cfr. doc. 2), atteso che il figlio, oggi ventinovenne, è invalido civile nella misura dell'80% a causa di una grave patologia psichiatrica ([REDACTED]) diagnosticata circa nell'anno 2010 (**doc. 7**), in forza della quale percepisce unicamente una indennità pari a circa Euro 300,00/mese (**docc. 7-bis, 7-ter**) e la moglie, di anni 63, risulta affetta da precarie condizioni di salute, in conseguenza di disturbi

depressivi, di diabete e di problemi di deambulazione, risultando di fatto inabile allo svolgimento di attività lavorativa, anche in conseguenza delle attenzioni e cure da destinare al figlio.

Le risorse finanziarie attive di cui la famiglia monoreddito dispone sono insufficienti alla copertura delle spese primarie di vita e, dunque, incapienti per far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del ceto creditorio.

Si abbia, infatti, riguardo – ancorché la disposizione risulti dettata per la valutazione dell'incapienza funzionale all'esdebitazione – ai parametri rappresentati all'art. 283 CCII, che indicano come “rilevanti” ai fini della destinazione al soddisfacimento dei creditori le risorse finanziarie superiori all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso di specie, il parametro di cui al menzionato art. 283 CCII risulta dalla moltiplicazione dei seguenti importi:

Ammontare in Euro dell'assegno sociale per l'anno 2023	Aumento della metà dell'assegno sociale	Parametri ISEE equivalenza componenti nucleo familiare con maggiorazione per figlio disabile	Numero mensilità
503,27	1,5	2,04 + 0,5	13
Totale mensile			€ 1.917,46
Totale annuo			€ 24.926,96

Anche alla luce dei parametri che precedono, l'insufficienza (se non vera e propria integrale incapienza) del reddito percepito dal sig. Mariani per far fronte all'esposizione debitoria in essere risulta, pertanto, ritraibile *per tabulas* laddove si abbia riguardo, da un lato, all'ammontare della busta paga mensile¹ (**doc. 8**), che porta un ammontare medio pari a circa Euro 1.400,00, già al netto

¹ Ai fini che ci occupano, occorre avere riguardo alla busta paga mensile “base” (cfr. ad esempio mensilità ottobre 2022, nonché le precedenti buste paga relative alle mensilità da febbraio a maggio 2022), segnalando per completezza che le mensilità di settembre 2022, novembre 2022 e gennaio 2023 risultano addizionate di straordinari, ferie non godute, risorse aggiuntive del comparto e vari adeguamenti e che la busta paga del mese di dicembre 2022 è comprensiva della tredicesima mensilità.

dell'importo di Euro 244,00 trattenuto in forza della cessione del quinto in favore di Agos Ducato S.p.A., nonché alla dichiarazione annuale dei redditi del sig. Mariani (che contempla per l'anno 2021 – ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data di redazione della presente proposta – un reddito annuo pari ad Euro 24.633,05 – **doc. 9**) e, d'altro lato, alla quantificazione delle spese essenziali ed imprescindibili per la conduzione di una vita familiare dignitosa (**doc. 10**), il cui ammontare supera le disponibilità liquide del Ricorrente.

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa il sig. Mariani è comprovato dal rapporto rate finanziamento/reddito disponibile (quest'ultimo da intendersi quale reddito disponibile al netto delle spese necessarie per far fronte ai bisogni primari della famiglia), che attualmente supera il 100% (cfr. doc. 10). Appare quindi evidente l'incapacità del sig. Mariani di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Proprio l'insufficienza dell'unica entrata familiare, coincidente con lo stipendio mensile percepito dal sig. Mariani, a far fronte al mantenimento della famiglia ed alle spese ineludibili (cfr. doc. 10) è la causa del ricorso del sig. Mariani all'indebitamento attraverso la negoziazione di finanziamenti con società finanziarie, prima fra tutte Agos Ducato S.p.A..

Ed, infatti, stante la ristrettezza dello stipendio (insufficiente a fronteggiare i bisogni primari di vita della famiglia monoreddito e, per l'effetto, inadeguato a fronteggiare una spesa straordinaria anche minima, quale la sostituzione di un elettrodomestico guasto, le spese dentistiche o le visite specialistiche, la manutenzione o sostituzione dell'auto, la manutenzione ordinaria della casa di abitazione e degli impianti anche di riscaldamento), il sig. Mariani si è rivolto a società finanziarie (nella specie, principalmente Agos Ducato S.p.A. e, in misura minore, Findomestic Banca S.p.A.), allo scopo di fronteggiare il bisogno di liquidità necessario a sostenere gli impegni mensili e i bisogni familiari quotidiani, divenuti sempre più rilevanti nel corso degli anni, avuto anche riguardo al carico

derivante dalla totale inabilità al lavoro del figlio ormai adulto, ma di fatto necessitante di continue cure ed assistenza (cfr. doc. 7).

L'immediata liquidità così raggiunta (indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare, per fronteggiare le spese mensili per generi alimentari e per beni, servizi e utenze di prima necessità) si è rivelata, tuttavia, una serenità finanziaria solo apparente, divenendo, anche in ragione dell'importante costo finanziario in termini di interessi applicato ai finanziamenti concessi, un "circolo vizioso" non ulteriormente sostenibile.

1.2. I RAPPORTI CONTRATTUALI INTERCORSI CON AGOS DUCATO S.P.A..

L'esposizione debitoria in essere nei confronti di Agos Ducato S.p.A. rappresenta la più gran parte del debito contratto dal sig. Domenico Mariani.

In particolare, si rappresentano di seguito i contratti di finanziamento succedutisi nel tempo e le vicende che hanno interessato ed interessano i medesimi.

(I) Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 052203809 in data 26 maggio 2015:

- Importo totale originario del credito: Euro 10.000,00;
- Numero rate mensili: 72;
- Importo rata: Euro 168,00;
- Totale complessivo dovuto al termine del finanziamento (inclusivo di interessi e spese): Euro 12.266,00;
- Stato finanziamento: **estinto per integrale adempimento** in data 1 giugno 2021.

(II) Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 054046521 in data 10 marzo 2016:

- Importo totale originario del credito: Euro 30.000,00;
- Numero rate mensili: 72;
- Importo rata: Euro 548,12;

- Totale complessivo dovuto al termine del finanziamento (inclusivo di interessi e spese):
Euro 39.634,64;
- Stato finanziamento: **estinto anticipatamente** in data 15 marzo 2017 in forza del contratto di finanziamento n. 056375094 del 14 marzo 2017.

(III) Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 056375094 in data 14 marzo 2017:

- Importo totale originario del credito: Euro 29.500,00;
- Numero rate mensili: 120;
- Importo rata: Euro 411,61;
- Totale complessivo dovuto al termine del finanziamento (inclusivo di interessi e spese): Euro 49.667,20;
- Stato finanziamento: **estinto anticipatamente** in forza del contratto di finanziamento n. 059658513 in data 13 settembre 2018.

(IV) Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 059658513 in data 13 settembre 2018 (doc. 11):

- Importo totale originario del credito: Euro 30.000,00;
- Numero rate mensili: 120;
- Importo rata: Euro 393,18;
- Totale complessivo dovuto al termine del finanziamento (inclusivo di interessi e spese): Euro 47.455,60;
- Debito scaduto: Euro 23.061,87 (di cui Euro 22.204,71 sorte per capitale);
- Stato finanziamento: decadenza dal beneficio del termine per cessazione del pagamento delle rate, da parte del sig. Mariani, dalla mensilità di giugno 2022 circa.
- Natura finanziamento: chirografario.

(V) Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 3058802 in data 20 giugno 2019, garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e da vincolo sul TFR (doc. 12):

- Importo totale originario del credito: Euro 19.028,32;
- Numero rate mensili: 120;
- Importo rata: Euro 244,00;
- Totale complessivo dovuto al termine del finanziamento (inclusivo di interessi, spese e assicurazione): Euro 29.280,00;
- Residuo dovuto: capitale residuo al 31 marzo 2023, Euro 14.411,59;
- Stato finanziamento: in regolare corso di adempimento.
- Natura finanziamento: chirografario con cessione quinto stipendio e vincolo TFR.

(VI) Contratto carta di credito revolving n. 063810384 in data 18 giugno 2020 (doc. 13).

- Importo totale originario del credito: Euro 3.100,00;
- Validità: 36 mesi;
- Rimborso mensile: Euro 93,00;
- Debito scaduto: Euro 344,99;
- Stato: decadenza dal beneficio del termine per cessazione del pagamento delle rate, da parte del sig. Mariani, dalla mensilità di giugno 2022 circa²;
- Natura: chirografario.

Proprio l'avvicendamento dei vari contratti di finanziamento sopra rappresentato rende evidenza del patologico estrinsecarsi del rapporto con Agos Ducato S.p.A., cui il sig. Mariani si è visto costretto a rivolgersi con cadenza annuale (dal 2015 sino al 2019) al fine di ottenere solo un apparente “ossigeno

² In conseguenza del mancato rientro in relazione al debito maturato a valere sulla carta di credito *revolving*, Agos Ducato S.p.A. ha effettuato la segnalazione CAI – CARTER in relazione al sig. Domenico Mariani: in conseguenza dell'iscrizione del Ricorrente nell'Archivio CAI - CARTER, è stata revocata al sig. Mariani anche la carta di debito afferente il conto corrente in essere presso Credit Agricole – Cariparma, filiale di Porlezza, non disponendo, dunque, allo stato, di carte di pagamento, di credito e di debito.

finanziario”, di fatto negoziando successivi finanziamenti che, estinguendo anticipatamente per compensazione i precedenti, consentissero un allungamento del periodo di ammortamento, al fine di un contenimento dell’ammontare della rateazione mensile. Ciò, tuttavia, si è tradotto in una lievitazione dell’indebitamento a titolo di interessi, a fronte di una sostanziale assenza di erogazione di nuova finanza, se non in misura molto contenuta, così originando un patologico rapporto di causa-effetto che la situazione di difficoltà economica e personale in cui versa il sig. Mariani non ha consentito di interrompere.

E’ proprio questa concatenazione iugulatoria ad aver determinato un non redimibile sbilancio tra le entrate percepite dal sig. Mariani (pari al solo stipendio mensile, decurtato, a far data dal giugno 2019, del quinto trattenuto in busta paga a soddisfacimento delle obbligazioni di pagamento di cui al finanziamento n. 3058802 stipulato con Agos Ducato S.p.A. – cfr. doc. 12) e le rate di ammortamento dei finanziamenti in essere.

Si veda, a mero titolo esemplificativo, quanto eloquentemente accaduto con la stipulazione con Agos Ducato S.p.A. del contratto di finanziamento n. 056375094 in data 14 marzo 2017, dell’importo di Euro 29.500,00 (cfr. superiore punto III); detto contratto di finanziamento ha comportato:

- l’estinzione anticipata del precedente finanziamento n. 054046521 contratto solo un anno prima, mediante destinazione a tal fine dell’importo di Euro 26.084,82 (**doc. 14**);
- un allungamento del periodo di ammortamento da originari 6 anni (come pattuito con il finanziamento estinto n. 054046521) a 10 anni;
- un abbassamento della rata mensile da originari Euro 548,12 (come pattuita con il finanziamento estinto n. 054046521) ad Euro 411,61;
- una lievitazione dell’indebitamento per interessi di ulteriori 10.000 Euro circa (l’importo totale da restituire in forza del finanziamento estinto n. 054046521, pari ad Euro 39.634, è

aumentato sino all'importo di Euro 49.667 per effetto del contratto n. 056375094), a fronte della erogazione di "nuova finanza" per soli Euro 3.400,00 circa (pari alla differenza tra l'importo del credito relativo al finanziamento n. 056375094 in data 14 marzo 2017 e l'importo destinato alla estinzione anticipata del finanziamento n. 054046521 contratto in data 10 marzo 2016 – cfr. doc. 14).

Del pari, il contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato S.p.A. in data 20 giugno 2019, n. 3058802, garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e dal vincolo sul TFR (cfr. doc. 12), ha comportato:

- l'estinzione anticipata di precedente finanziamento contratto con INPDAP, mediante destinazione a tal fine dell'importo di Euro per Euro 6.347,65 (**doc. 15**);
- la pattuizione di un periodo di ammortamento di 10 anni a fronte del pagamento, mediante trattenuta dallo stipendio, di rate mensili per Euro 244,00;
- una lievitazione dell'indebitamento per interessi di ulteriori 10.000 Euro circa (l'importo totale da restituire in forza del finanziamento assistito dalla cessione del quinto è pari ad Euro 29.280,00), a fronte della erogazione di "nuova finanza" per soli Euro 12.680,00 circa (cfr. docc. 12, 15).

La cessione del quinto dello stipendio concessa per l'adempimento di detto ultimo finanziamento, sommata con le ulteriori obbligazioni di pagamento mensili, ha di fatto sancito definitivamente l'impossibilità di condurre una vita familiare dignitosa, atteso che lo stipendio che residua al netto del quinto ceduto e delle rate degli ulteriori finanziamenti pendenti risulta del tutto inidoneo a garantire il soddisfacimento delle spese necessarie a far fronte ai bisogni primari essenziali dei componenti della famiglia monoreddito, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa (cfr. doc. 10).

L'abnorme ed esiziale rapporto intercorso con Agos Ducato S.p.A. dovrà essere valutato dall'Ill.mo Giudice adito anche al fine di verificare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 69, comma secondo, CCII, atteso che, alla luce del concreto estrinsecarsi del patologico rapporto intercorso con Agos Ducato S.p.A., pare alla scrivente difesa di poter concludere che l'ente finanziatore, ai fini della concessione dei successivi finanziamenti contratti, non abbia in alcun modo tenuto in adeguato conto il merito creditizio del debitore, valutato, come recita l'art. 68, comma terzo, CCII, in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, come anche rilevato dal Gestore della Crisi, ai sensi ed agli effetti dell'art 68, comma terzo, CCII, nella Relazione OCC (cfr. doc. 6, pagg. 11-14).

2. MERITEVOLEZZA DEL RICORRENTE.

Avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, nonché alla luce di quanto rilevato dal Gestore della Crisi nella Relazione OCC (cfr. doc. 6, pagg. 14, 15) è possibile concludere che le ragioni che hanno determinato lo squilibrio economico finanziario del Ricorrente e, dunque, l'attuale sovraindebitamento del sig. Mariani sono sostanzialmente da ricondurre alla incolpevole insufficienza delle entrate del Signor Mariani (la cui unica entrata, lo si ripete, è rappresentata dallo stipendio percepito in relazione all'attività lavorativa diligentemente e costantemente svolta sin dal 1980, destinata unicamente al soddisfacimento delle spese necessarie ed imprescindibili di vita e di salute, con esclusione di qualsivoglia spesa voluttuaria), correlata alla peculiare situazione familiare, non ravvisandosi nella specie, in capo al Ricorrente, il compimento di alcun atto in frode ai creditori, ovvero di alcun atto di straordinaria amministrazione nell'ultimo quinquennio.

Sussiste, pertanto, la totale estraneità dell'elemento soggettivo non soltanto, all'evidenza, in termini di dolo o di colpa grave e/o di mala fede, bensì anche *sub specie* di colpa lieve nella determinazione dell'indebitamento oggi gravante sul Ricorrente.

3. LA COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO.

L'esposizione debitoria maturata dal signor Domenico Mariani al 28 febbraio 2023 risulta così composta.

3.1. DEBITI PREDEDUCIBILI.

Vengono collocate in prededuzione le spese connesse alla procedura di ristrutturazione ed, in particolare:

- **Euro 2.135,00**, per compensi residui dovuti in favore dell'Organismo di Composizione della Crisi, al netto dei compensi già corrisposti, in ragione della metà del complessivo importo, in data antecedente il deposito della presente proposta (**doc. 16**);
- **Euro 4.162,00**, per compensi dovuti in favore dell'avv. Chiara Mariani per l'attività di assistenza legale e processuale del Ricorrente (**doc. 17**).

3.2. DEBITI PRIVILEGIATI.

Risultano assistiti dal grado di privilegio di cui all'art. 2752 c.c. i seguenti debiti:

- **Cartella di pagamento Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 03320200005613067 per originari Euro 1.058,22 oggetto di rateizzazione giusta istanza in data 4 aprile 2022, accolta in data 6 aprile 2022 (docc. 18, 18 bis):**
 - Importo complessivo rateizzato: Euro 1.052,34;
 - numero rate mensili: 21, decorrenti dal 19 aprile 2022;
 - Importo rata: circa Euro 51,00;
 - Totale complessivo dovuto a fine rateazione: 1.078,10;
 - Stato: in regolare corso di adempimento;
 - Importo residuo: **Euro 620,00**;

- Grado di privilegio: privilegio generale mobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2752 e 2778, n. 18 c.c..

La cartella è stata emessa in esito ad un controllo formale *ex art. 36ter* D.P.R. 600/1973 in relazione al modello CUD/2017, relativo ai redditi percepiti nell'anno 2016. L'Agenzia ha provveduto a rettificare le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico: nella specie, nell'anno 2016, il figlio, Andrea Mariani, ha prestato lavoro in "ambito protetto", presso una cooperativa sociale, percependo un reddito di Euro 4.498,00, superiore, ancorché in misura contenuta, al limite massimo stabilito dalla legge per poter essere considerati fiscalmente a carico (Euro 2.840,51 annui).

- **Avviso Bonario Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como in data 30 novembre 2020 per originari Euro 927,95 oggetto di rateizzazione (docc. 18, 19):**

- Importo complessivo rateizzato: Euro 1.052,34;
- numero rate: 8 trimestrali, decorrenti dal 21 giugno 2021 con ultima rata 31 marzo 2023;
- Importo rata: circa Euro 120,00;
- Stato: in regolare corso di adempimento;
- Importo residuo dovuto: **Euro 249,22;**
- Grado di privilegio: privilegio generale mobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2752 e 2778, n. 18 c.c..

L'avviso bonario è stato emesso in esito ad un controllo formale *ex art. 36ter* DPR 600/1973 in relazione al modello CUD/2018, relativo ai redditi percepiti nell'anno 2017. L'Agenzia ha provveduto a rettificare le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico: nella specie, nell'anno 2017, il figlio, Andrea Mariani, ha prestato lavoro in "ambito protetto", presso una cooperativa sociale, percependo un reddito di Euro 2.743,00, risultato superiore, sommato all'indennità di

invalidità percepita, al limite massimo stabilito dalla legge per poter essere considerati fiscalmente a carico (Euro 2.840,51 annui).

- **Avviso di accertamento n. 968352204820 Unità Organizzativa Tutela Entrate Tributarie Regionali – Regione Lombardia per Euro 306,74, oggetto di rateazione (doc. 20):**
 - Importo complessivo rateizzato: Euro 309,72;
 - numero rate: 6 mensili, decorrenti dal 28 febbraio 2023 con ultima rata 31 luglio 2023;
 - Importo rata: Euro 51,62;
 - Stato: in regolare corso di adempimento;
 - Importo residuo dovuto: **Euro 309,72;**
 - Grado di privilegio: privilegio generale mobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c..

L'avviso di accertamento è stato emesso in relazione al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019.

- **Euro 241,14**, debito scaduto per tributi regionali non versati (tassa automobilistica per l'anno 2021); grado di privilegio: privilegio generale mobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c. (**doc. 21**);
- **Euro 238,50**, debito scaduto per tributi regionali non versati (tassa automobilistica per l'anno 2022); grado di privilegio: privilegio generale mobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c. – cfr. doc. 21.

3.3. DEBITI CHIROGRAFARI.

La debitoria di natura chirografaria maturata dal sig. Domenico Mariani risulta così composta.

- **Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 059658513 in data 13 settembre 2018** (cfr. doc. 11) – cfr. precedente paragrafo 1.2 (IV):

- Debito scaduto: Euro 23.061,87 (di cui Euro 22.204,71 sorte per capitale);
- **Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 3058802 in data 20 giugno 2019, garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e da vincolo sul TFR (cfr. doc. 12) – cfr. precedente paragrafo 1.2 (V):**
 - capitale residuo al 31 marzo 2023, Euro 14.411,59;
- **Contratto carta di credito revolving n. 063810384 in data 18 giugno 2020 (cfr. doc. 13)**
 - cfr. precedente paragrafo 1.2 (VI):
 - Debito scaduto: Euro 344,99³;
- **Contratto di finanziamento stipulato con Findomestic Banca S.p.A. in data 22 giugno 2020 (doc. 22):**
 - Importo totale del credito: Euro 6.000;
 - Durata: 72 mesi;
 - Importo rata: Euro 105,00;
 - Importo totale dovuto (capitale + interessi) a fine finanziamento: Euro 7.560,00;
 - Debito scaduto: **Euro 5.571,03** (per sorte capitale e interessi);
 - Stato finanziamento: decadenza dal beneficio del termine per cessazione del pagamento delle rate.
- **Arretrato per utenze Enel Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica e di gas (doc. 23):**
 - **Euro 847,00** (di cui Euro 712,00 per fornitura energia elettrica ed Euro 135,00 per fornitura gas). Il debito attuale alla data di redazione della presente Proposta (rispetto al debito

³ In conseguenza del mancato rientro in relazione al debito maturato a valere sulla carta di credito *revolving*, Agos Ducato S.p.A. ha effettuato la segnalazione CAI – CARTER: in conseguenza dell'iscrizione del Ricorrente nell'Archivio CAI, è stata revocata al sig. Mariani anche la carta di debito afferente il conto corrente in essere presso Credit Agricole – Cariparma, filiale di Porlezza, non disponendo, dunque, allo stato, di carte di pagamento, di credito e di debito.

quantificato al 28 febbraio 2023) si è ridotto ad Euro 712,00 per effetto dell'intervenuto pagamento, da parte del Ricorrente di una bolletta relativa alla fornitura di gas per Euro 135,00, in conseguenza dell'intervenuta notifica, da parte del fornitore, del preavviso di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto (**doc. 23-bis**).

3.4. TABELLA RIASSUNTIVA DELL'INDEBITAMENTO.

La seguente tabella compendia la classificazione dell'esposizione debitoria alla data del 28 febbraio 2023 (**doc. 24**):

<i>CREDITORE</i>	<i>TITOLO</i>	<i>IMPORTO RATA</i>	<i>DEBITO SCADUTO O RESIDUO</i>	<i>STATO</i>	<i>GRADO</i>
O.C.C. Protezione Sociale Italiana di Como	Incarico 9 giugno 2022		€ 2.135,00		Prededuzione
Avv. Chiara Mariani	Preavviso di nota		€ 4.162,00		Prededuzione
Agenzia delle Entrate – Riscossione	Cartella di pagamento n. 03320200005613067	€ 51,00 ca.	€ 620,00	Rateizzazione in corso di adempimento	Privilegio ex artt. 2752 c.c. e 2778, n. 18 c.c.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como	Avviso Bonario in data 30 novembre 2020		€ 249,22	Rateizzazione in corso di adempimento	Privilegio ex artt. 2752 c.c. 2778, n. 18 c.c.
Regione Lombardia – U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali	Bollo auto anno 2019	€ 51,62	€ 309,72	Rateizzazione in corso di adempimento	Privilegio ex artt. 2752 c.c. 2778, n. 20 c.c.
Regione Lombardia – tributi regionali	Bollo auto anno 2021		€ 241,14		Privilegio ex artt. 2752 c.c. 2778, n. 20 c.c.
Regione Lombardia – tributi regionali	Bollo auto anno 2022		€ 238,50		Privilegio ex artt. 2752 c.c. 2778, n. 20 c.c.
Agos Ducato S.p.A.	Contratto n. 3058802 in data 20 giugno 2019	€ 244,00	€ 14.411,59	In regolare adempimento	Chirografario con cessione quinto stipendio e vincolo TFR
Agos Ducato S.p.A.	Contratto n. 059658513 in data 13 settembre 2018	€ 393,18	€ 23.061,87 (di cui € 22.204,71 per capitale)	Pagamento rate interrotto con decadenza beneficio termine	Chirografario
Agos Ducato S.p.A.	Contratto carta di credito revolving n. 063810384 in data 18 giugno 2020	€ 93,00	€ 344,99	Pagamento rate interrotto con decadenza beneficio termine	Chirografario
Findomestic Banca S.p.A.	Contratto in data in data 22 giugno 2020	€ 105,00	€ 5.571,03 (per capitale e interessi anche a scadere)	Pagamento rate interrotto con decadenza beneficio termine	Chirografario

Enel Energia S.p.A.	Utenza energia elettrica e gas		€ 847,00 ⁴		Chirografario
TOTALE DEBITI (al netto debiti prededucibili – spese di procedura)			€ 45.895,06		

4. LA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.

4.1. LE ASSUNZIONI DEL PIANO.

Il Piano del Consumatore che il Ricorrente intende proporre ai propri creditori ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII muove dalle seguenti assunzioni:

- il prossimo 1 aprile 2023, il Ricorrente maturerà il diritto alla pensione di anzianità (il sig. Mariani è stato assunto dalla ASST Lariana – già Ospedale “Renaldi” di Valsolda, successivamente Ospedale di Menaggio – in data 6 febbraio 1980) – **doc. 25**;
- a decorrere dalla mensilità di aprile 2023, l'attivo patrimoniale del Ricorrente sarà, dunque, costituito, annualmente, dai 13 ratei mensili di pensione e dal Trattamento di Fine Servizio maturato;
- nel settore pubblico, quale quello in cui risulta occupato il sig. Mariani, la liquidazione del TFS maturato per raggiungimento dei limiti di età e di servizio, viene effettuata non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio (oltre ad aggiuntivi 90 giorni, utilizzati dall'INPS per la gestione della pratica); laddove l'ammontare del TFS maturato sia di importo inferiore o pari ad Euro 50.000,00, la liquidazione viene effettuata in unica soluzione; laddove l'ammontare del TFS maturato sia ricompresa tra Euro 50.000,00 ed Euro 100.000,00, la liquidazione viene effettuata in due rate annuali, di cui la prima pari ad Euro 50.000,00;

⁴ Il debito attuale alla data di redazione della presente Proposta (rispetto al debito quantificato al 28 febbraio 2023) si è ridotto ad Euro 712,00 per effetto dell'intervenuto pagamento, da parte del Ricorrente di una bolletta relativa alla fornitura di gas per Euro 135,00, in conseguenza dell'intervenuta notifica, da parte del fornitore, del preavviso di sospensione della fornitura e di risoluzione del contratto (cfr. doc. 23-*bis*).

- si deve, pertanto, prudenzialmente assumere che la liquidazione della prima *tranche*⁵ di TFS avverrà trascorsi non meno di 15 mesi dalla data di cessazione del servizio (prudenzialmente il Piano assume che il TFS venga liquidato nel mese di dicembre 2024);
- ferma l'efficacia del Piano di Ristrutturazione a far data dall'omologazione che verrà pronunciata dal Giudice ai sensi dell'art. 70 CCII, ovvero, in caso di impugnazione, per effetto del rigetto da parte delle competenti Corte d'Appello e/o Corte di Cassazione dei mezzi di gravame regolati dall'art. 51 CCII (in seguito, l'”**Omologazione**”), i pagamenti previsti dal presente Piano sono subordinati alla previa liquidazione della prima *tranche*⁶ del TFS maturato dal sig. Mariani (in seguito la “**Liquidazione TFS**”);
- la Proposta di Piano di Ristrutturazione può dirsi articolata in un arco di piano che si estende dall'Omologazione sino al dicembre 2025, sull'assunzione che la Liquidazione del TFS avvenga entro il mese di dicembre 2024 (in seguito “**Arco di Piano**”);
- alla data di redazione del presente ricorso, l'INPS – Direzione Provinciale di Como ha quantificato in Euro 1.675,82 l'ammontare mensile netto della pensione percipienda dal sig. Mariani a far data dal 1 aprile 2023 (**doc. 26**); di contro, nonostante plurime volte richiesto dal Gestore della Crisi e dalla scrivente difesa, non è stato possibile, allo stato, ottenere dall'INPS una puntuale indicazione dell'ammontare del TFS maturato e liquidando e delle relative tempistiche di liquidazione.

4.2. L'ATTIVO PATRIMONIALE DEL RICORRENTE.

L'attivo patrimoniale riconducibile al nucleo familiare del Ricorrente risulta così composto:

⁵ Ovvero dell'unica *tranche* dovuta, qualora il TFS maturando, all'esito della tassazione, fosse di ammontare inferiore o pari ad Euro 50.000,00.

⁶ Ovvero dell'unica *tranche* dovuta, qualora il TFS maturando, all'esito della tassazione, fosse di ammontare inferiore o pari ad Euro 50.000,00.

- Pensione di vecchiaia, pari a 13 mensilità, percipianda a far data dalla mensilità di aprile 2023, pari a mensili Euro 1.675,82;
- Trattamento di Fine Servizio: come già dato conto, nonostante le ripetute richieste, non è stato possibile, allo stato, ottenere dall'INPS – Direzione Provinciale di Como – Polo TFR TFS Lombardia una puntuale indicazione dell'ammontare del TFS maturato e liquidando e delle relative tempistiche di liquidazione (cfr. docc. 25, 26); al fine di poter declinare puntualmente le obbligazioni proponendo con il Piano di Ristrutturazione e pur consapevoli della incertezza dei risultati cui si perviene attraverso un calcolo meramente prognostico e stimato, si assume che il TFS possa essere determinato in una somma pari a circa Euro 62.000,00 lordi⁷, corrispondenti ad un ammontare netto di circa Euro 55.000,00;
- indennità di invalidità figlio maggiorenne convivente (il figlio, oggi di anni 29, è invalido civile nella misura dell'80% a causa di una grave patologia psichiatrica, XXXXXXXXXX, diagnosticata circa nell'anno 2010 e percepisce un'indennità pari a circa Euro 300,00/mese) – cfr. docc. 7, 7-bis e 7-ter;
- patrimonio immobiliare, composto da **(i)** casa di abitazione, sita in Porlezza (CO), via Colombaio n. 10; **(ii)** n. 3 terreni, di cui 1 prato arborato e 2 boschi cedui, in proprietà al sig. Domenico Mariani per 1/2, provenienti da successione dei genitori deceduti, siti nel comune di Valsolda (CO) (**doc. 27**);
- patrimonio mobiliare, composto da una auto utilitaria (Fiat Sedici immatricolata nell'anno 2011 – **doc. 28**), oltre che dai beni mobili costituenti gli arredi essenziali della casa di abitazione.

⁷ Il calcolo del TFS *sub specie* di Indennità Premio di Servizio (IPS), riservata ai dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale, quale disciplinata dalla Legge n. 152 del 1968 pare si ottenga come segue: moltiplicando 1/15 dell'80% della retribuzione annua lorda ritraibile dal CUD redditi 2021 (pari, nel caso di specie, ad Euro 27.681,29 – cfr. doc. 9) per il numero di anni lavorati dal Ricorrente (pari a 42).

Si produce *sub doc. 29* il saldo del conto corrente intestato al Ricorrente ed alla moglie in essere presso Credit Agricole – Cariparma, filiale di Porlezza, n. 00330/000046288887 (pari alla data di redazione della presente Proposta, ad Euro – 582,71).

Si anticipa sin d'ora – ma sul punto si tornerà ampiamente al successivo Paragrafo – che l'attivo da poter validamente destinare al soddisfacimento del ceto creditorio coincide con la sola quota parte del TFS *infra* indicata come Quota Disponibile TFS.

4.3. LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.

Il Piano che si sottopone al ceto creditorio poggia sulle seguenti linee guida, anche redatte al fine di consentire il vaglio del Tribunale in ordine alla prospettiva di soddisfacimento in ottica liquidatoria, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 67, comma terzo, CCII⁸ (facendo applicazione analogica delle disposizioni applicabili in caso di pignoramento, per *eadem ratio*):

- i. L'ordinamento prevede espressi limiti al pignoramento dello stipendio, della pensione o del TFS: siffatti limiti rinvergono la loro giustificazione e la loro *ratio* nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle persone poste a suo carico, anche in linea con il dettato costituzionale, a termini del quale *“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”* (cfr. art. 36 Cost.);

⁸ Sul punto, si abbia, inoltre, riguardo, a quanto attestato nella Relazione OCC, laddove il Gestore della Crisi ha dato conto, da un lato, della falciabilità del credito assistito dalla cessione del quinto e dal vincolo sul TFS, allorché ciò risulti necessario per garantire la *par condicio creditorum* e, d'altro lato, della ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di cui al comma terzo dell'art. 67 CCII, *“sia in considerazione della valutata non convenienza dell'alternativa liquidatoria (ove si pensi alle peculiarità del nucleo familiare contraddistinto dalla presenza del figlio disabile e della moglie in precarie condizioni di salute, con riverbero sulla casa adibita ad abitazione principale, nonché in considerazione della sostanziale assenza di beni suscettibili di significativo valore di realizzo se non a prezzo di privare il nucleo familiare dei mezzi indispensabili al sostentamento) sia in considerazione del parametro rappresentato dai limiti al pignoramento e dai limiti che il CCI pone alla assoggettabilità a liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268, comma quarto, CCII, onde consentire che residuino in favore del debitore e della sua famiglia le risorse minime necessarie alla conduzione di una vita dignitosa, assumendo come indisponibili al soddisfacimento del ceto creditorio le somme corrispondenti a quelle per legge non assoggettabili a pignoramento”* (cfr. doc. 6, paragrafo 9).

- ii. ai sensi dell'art. 545, comma 7, c.p.c., la pensione risulta pignorabile nella misura di un quinto da calcolarsi sulla quota parte della pensione eccedente l'ammontare massimo dell'assegno sociale aumentato della metà;

la tabella che segue rappresenta il calcolo dell'ammontare massimo dell'assegno sociale aumentato della metà quale parametro invocato dal citato art. 545, comma 7, c.p.c.:

ammontare in Euro dell'assegno sociale per l'anno 2023	Aumento della metà dell'assegno sociale	Parametri ISEE equivalenza componenti nucleo familiare con maggiorazione per figlio disabile	Numero mensilità
503,27	1,5	2,04 + 0,5	13
Totale mensile			€ 1.917,46
Totale annuo			€ 24.926,98

- iii. ai sensi dell'articolo 545, comma 8, c.p.c., il TFS risulta pignorabile (a) nella misura di 1/5 dell'importo totale, se il pignoramento viene radicato presso il datore di lavoro, in data antecedente, dunque, la relativa liquidazione (nel caso di specie, assumendo pari ad Euro 55.000,00 l'ammontare del TFS liquidando, esso sarebbe pignorabile nella misura di 1/5, pari a complessivi Euro 11.000,00); (b) per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale, se il terzo pignorato è la banca e il TFS è già stato liquidato ed accreditato sul conto corrente del lavoratore; nella fattispecie, se il versamento del TFS in banca fosse precedente al pignoramento del TFS, questo sarebbe validamente pignorabile solo limitatamente alla **somma eccedente € 49.853,93** (in seguito, per brevità, la somma di Euro 49.853,93 verrà definita "**Quota TFS Non Pignorabile**"), ossia il triplo dell'assegno sociale, per l'anno 2023, come evidenziato dalla tabella che segue:

ammontare in Euro dell'assegno sociale annuale per l'anno 2023	Parametri ISEE equivalenza componenti nucleo familiare con maggiorazione per figlio disabile	Moltiplicazione x3 dell'assegno sociale

6.542,51	2,04 + 0,5	3
Quota TFS Non Pignorabile		Euro 49.853,93

- iv. avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 283, comma 2, CCII, l'assegno sociale quale parametro in relazione al quale procedere al calcolo della "rilevanza", in termini di disponibilità per il soddisfacimento del ceto creditorio, delle somme eventualmente disponibili in eccedenza rispetto a quelle strettamente necessarie per la conduzione di una vita dignitosa è da calcolare in relazione al nucleo familiare del debitore (con conseguente applicazione dei parametri di equivalenza ISEE esposti nelle tabelle *sub* ii. e *sub* iii. che precedono);
- v. al fine di determinare l'attivo disponibile, onde poter declinare le obbligazioni assumende con il Piano di Ristrutturazione, si mutueranno, per eadem ratio, i sopra commentati limiti al pignoramento ed i limiti che il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza pone alla assoggettabilità a liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268, comma quarto, CCII, onde consentire che residuino in favore del debitore e della sua famiglia le risorse minime necessarie alla conduzione di una vita dignitosa, assumendo come indisponibili al soddisfacimento del ceto creditorio le somme corrispondenti a quelle per legge non assoggettabili a pignoramento;
- vi. non risultano rilevanti in ottica liquidatoria, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 268, comma quarto, CCII (a) i beni immobili di proprietà del Ricorrente, che consistono nella c.d. "prima casa" (peraltro necessitante di plurimi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre rimandati dalla famiglia per insostenibilità dei relativi costi) in uso alla famiglia per esigenze primarie ed imprescindibili di vita e di abitazione ed in piccoli terreni a prato e bosco, in proprietà al Ricorrente in ragione di 1/2, privi di un valore di mercato significativo in ottica liquidatoria, ricevuti in successione dai genitori deceduti che al tempo utilizzavano

detti terreni per il ricavo di legna da ardere per uso familiare, da anni abbandonati, inselvaticati e di difficile individuazione, stante la confusione degli stessi all'interno del più ampio contesto boschivo in seguito al risalente stato di abbandono, nonché **(b)** i beni mobili, che consistono in una automobile utilitaria immatricolata nell'anno 2011 (cfr. doc. 28), in uso al sig. Mariani per esigenze primarie ed imprescindibili di spostamento e negli arredi primari della casa di abitazione.

I predetti beni immobili e mobili sono da considerarsi non utilmente rilevanti ai fini della destinazione al soddisfacimento del ceto creditorio; ed, invero, la liquidazione della casa di abitazione non risulta una fattispecie neppure in tesi percorribile, atteso che detto immobile viene destinato ad abitazione dell'intera famiglia composta da tre persone (avuto anche riguardo alla invalidità del figlio maggiorenne) e la famiglia Mariani non avrebbe le risorse finanziarie per sostenere alcun canone di locazione ovvero alcuna rata di mutuo per l'affitto o l'acquisto di una alternativa soluzione abitativa, avuto anche riguardo al già comprovato mancato raggiungimento dei parametri minimi di cui all'art. 283, secondo comma, CCII (cfr. tabella *sub* ii.), nonché avuto riguardo all'ammontare delle "spese familiari necessarie per vivere" di cui al doc. 10;

- vii. l'indennità di invalidità percepita dal figlio maggiorenne convivente con il sig. Domenico Mariani (pari a circa Euro 300,00/mese) non è pignorabile a norma dell'articolo 545, comma secondo, c.p.c., anche in combinato disposto con l'art. 268, comma quarto, lett. a) CCII; dall'impignorabilità assoluta di detto assegno, quale prestazione di assistenza finalizzata a garantire il minimo vitale ed a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, deriva la totale irrilevanza ed indisponibilità dello stesso al soddisfacimento del ceto creditorio.

Facendo applicazione delle linee guida sopra esposte alla fattispecie che ci occupa è possibile concludere quanto segue:

- viii. la pensione di vecchiaia percipienda dal sig. Mariani è da considerarsi incapiente ed indisponibile al soddisfacimento del ceto creditorio, non superando né il vaglio di “rilevanza” statuito dall’art. 283, comma secondo, CCII, né il limite di impignorabilità stabilito dall’art. 545, comma 7, c.p.c. (cfr. tabella *sub ii.* che precede); inoltre, anche facendo applicazione del disposto di cui all’art. 268, comma quarto, lett. b) CCII, occorre concludere che l’integralità della pensione di vecchiaia percipienda dal sig. Mariani sarebbe destinata al soddisfacimento delle “spese famigliari necessarie per vivere” di cui al doc. 10 prodotto in uno alla presente Proposta, escludendo, dunque, l’astratta ricomprensione della pensione nella liquidazione controllata del sovraindebitato;
- ix. al fine di scongiurare la lesione della *par condicio creditorum* e l’inattuabilità del presente Piano di Ristrutturazione, avuto riguardo a quanto esposto al punto *ii.* che precede, il Piano presuppone la integrale e definitiva liberazione della pensione dal vincolo costituito contrattualmente in favore di Agos Ducato S.p.A. in forza del contratto di finanziamento n. 3058802 del 20 giugno 2019, garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e dal vincolo sul TFS (cfr. doc. 12), con conseguente obbligo per l’INPS di astenersi dall’operare qualsivoglia trattenuta a valere sulla pensione percipienda dal sig. Mariani a far data dal 1 aprile 2023; a tale fine, si rimanda l’attenzione dell’Ill.mo Giudice adito all’istanza di concessione di misure protettive ex art. 70, comma quarto, CCII, ovvero di scioglimento, previa eventuale sospensione, del contratto *de quo*, anche ai sensi ed agli effetti dell’art. 97 CCII, ove ritenuto applicabile al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui al successivo Paragrafo 6;

- x. del pari, avuto riguardo al fatto che la sostenibilità e fattibilità del Piano di Ristrutturazione qui proposto poggiano integralmente sulla destinazione di quota parte del TFS, al soddisfacimento del ceto creditorio concorsuale, secondo le regole del concorso e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, il Piano presuppone la integrale e definitiva liberazione del TFS dal vincolo costituito contrattualmente in favore di Agos Ducato S.p.A. in forza del contratto di finanziamento n. 3058802 del 20 giugno 2019, garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e dal vincolo sul TFS (cfr. doc. 12), con conseguente obbligo per l'INPS di astenersi dal disporre qualsivoglia pagamento in favore di Agos Ducato S.p.A. a valere sul TFS maturando dal Ricorrente; a tale fine, si rimanda l'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito all'istanza di concessione di misure protettive ex art. 70, comma quarto, CCII, ovvero di scioglimento, previa eventuale sospensione, del contratto *de quo*, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 97 CCII, ove ritenuto applicabile al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui al successivo Paragrafo 6;
- xi. al fine di assicurare una maggiore *recovery* del ceto creditorio ed a riprova della convenienza della presente Proposta rispetto all'alternativo, deteriore scenario liquidatorio o di mancato accesso alla presente procedura di ristrutturazione dei debiti, il Piano di Ristrutturazione individua la quota di TFS da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio assumendo una compressione della quota del TFS da destinare ai bisogni di vita del Ricorrente sino alla somma di Euro 40.000,00 (in prosieguo, per brevità, “**Quota TFS Indisponibile**”), somma sensibilmente inferiore rispetto alla Quota TFS Non Pignorabile di cui al precedente punto iii, con la precisazione che la Quota TFS Indisponibile non potrà essere ulteriormente compressa, al fine di assicurare alla famiglia Mariani di poter disporre, durante la vecchiaia, di una somma minima da

destinare alla necessitata integrazione⁹ dell'assegno pensionistico, appena sufficiente per far fronte ai bisogni primari di vita, anche in forza di quanto indicato ai superiori punti ii. e viii.;

- xii. la quota di TFS eccedente la Quota TFS Indisponibile, sino a concorrenza del 100% dell'ammontare del TFS liquidando in favore del sig. Mariani (in seguito, la “**Quota Disponibile TFS**”), liberata dal vincolo originariamente costituito in favore di Agos Ducato S.p.A., sarà destinata al rimborso del ceto creditorio, secondo le regole del concorso e nel rispetto delle cause di prelazione.

4.4. I CONTENUTI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.

4.4.1. Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sig. Domenico Mariani intende proporre ai creditori un Piano di Ristrutturazione ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, che preveda il soddisfacimento dei creditori nelle modalità di seguito indicate.

In particolare, la Quota Disponibile TFS (quale unica voce dell'attivo da destinarsi al soddisfacimento del ceto creditorio, avuto riguardo a quanto esposto ai punti da i. a xii. che precedono), sarà destinata:

- I. in via di prededuzione: al pagamento integrale **(a)** del compenso maturato dall'Organismo di Composizione della Crisi, pari a residui **Euro 2.135,00**, nonché **(b)** delle competenze maturate dall'avv. Chiara Mariani del Foro di Milano per l'assistenza del debitore nella presente procedura, pari ad Euro 4.000,00 oltre accessori di legge e, così, per totali **Euro 4.162,00**;
- II. in via privilegiata: avuto riguardo a quanto statuito dall'art. 67, comma quarto, CCII, la Quota Disponibile TFS che residuasse, al netto del soddisfacimento, nella percentuale

⁹ Per fronteggiare ad esempio spese straordinarie di salute, quali cure dentistiche più rilevanti anche conseguenti all'età, sempre rinviate dal nucleo familiare per assenza delle risorse finanziarie occorrenti, spese di manutenzione ordinaria della casa di abitazione, anch'esse sempre rinviate per impossibilità di far fronte agli oneri finanziari connessi, riattivazione o sostituzione della caldaia per il riscaldamento invernale e l'acqua calda, allo stato non funzionante, ecc.

attesa del 100%, del debito prededucibile di cui al punto I che precede, sarà destinata al soddisfacimento del residuo debito, assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2752 cod. civ., maturato in relazione **(1)** alla Cartella di pagamento Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 03320200005613067; **(2)** all'Avviso Bonario Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como in data 30 novembre 2020, nonché **(3)** alle tasse automobilistiche non corrisposte per annualità precedenti quella corrente;

III. in via chirografaria: la Quota Disponibile TFS che residuasse, al netto del soddisfacimento del debito prededucibile di cui al punto I che precede e del debito privilegiato di cui al punto II che precede, sarà destinata, *pro quota e pari passu*, nella percentuale attesa del 16% al soddisfacimento parziale dei debiti di natura chirografaria ed, in particolare: **(A)** del debito maturato nei confronti di Agos Ducato S.p.A. in forza del finanziamento n. 3058802 stipulato in data 20 giugno 2019, già garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e da vincolo sul TFS¹⁰; **(B)** del debito maturato nei confronti di Agos Ducato S.p.A. in relazione al contratto di finanziamento n. 059658513 stipulato in data 13 settembre 2018; **(C)** del debito maturato nei confronti di Agos Ducato S.p.A. in relazione al contratto di carta di credito revolving n. 063810384 in data 18 giugno 2020; **(D)** del debito maturato nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. in

¹⁰ Avuto riguardo a quanto statuito dal combinato disposto degli artt. 67, commi terzo e quarto, CCII, il debito derivante da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, di natura chirografaria, può essere falcidiato, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in sede liquidatoria. Nel caso di specie, la ricorrenza del suddetto presupposto risulta comprovata avuto riguardo a quanto diffusamente esposto ai precedenti punti da i. a xii. Sul punto, si abbia, inoltre, riguardo, a quanto attestato nella Relazione OCC, laddove il Gestore della Crisi ha dato conto della ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di cui al comma terzo dell'art. 67 CCII, "sia in considerazione della valutata non convenienza dell'alternativa liquidatoria (ove si pensi alle peculiarità del nucleo familiare contraddistinto dalla presenza del figlio disabile e della moglie in precarie condizioni di salute, con riverbero sulla casa adibita ad abitazione principale, nonché in considerazione della sostanziale assenza di beni suscettibili di significativo valore di realizzo se non a prezzo di privare il nucleo familiare dei mezzi indispensabili al sostentamento) sia in considerazione del parametro rappresentato dai limiti al pignoramento e dai limiti che il CCI pone alla assoggettabilità a liquidazione controllata dei sovraindebitato ex art. 268, comma quarto, CCII, onde consentire che residuino in favore del debitore e della sua famiglia le risorse minime necessarie alla conduzione di una vita dignitosa, assumendo come indisponibili al soddisfacimento del ceto creditorio le somme corrispondenti a quelle per legge non assoggettabili a pignoramento" (cfr. doc. 6, paragrafo 9).

relazione al contratto stipulato in data 22 giugno 2020; **(E)** del debito maturato nei confronti di Enel Energia S.p.A. in relazione alle forniture di energia elettrica e di gas della casa di abitazione.

4.4.2. Come più volte rappresentato nella presente Proposta, nonostante plurime volte richiesto al riguardo, l'INPS non ha allo stato comunicato l'ammontare netto del TFS percipiando dal Ricorrente, né le tempistiche della relativa liquidazione.

Come già accennato al Paragrafo 4.2 che precede ed al Paragrafo 4.3, punti xi e xii, al fine di poter indicare un contenuto economico puntuale – ancorché ad oggi provvisorio e stimato e definitivamente individuabile solo all'esito del riscontro che si attende di ricevere dall'INPS, in ordine al quale ci si riserva di fornire un tempestivo aggiornamento all'Ill.mo Tribunale adito – assumendo (i) che il TFS possa essere quantificato in una somma all'incirca pari ad Euro 62.000,00 lordi¹¹, corrispondenti ad un ammontare netto di circa Euro 55.000,00 e che, conseguentemente, (ii) la Quota Disponibile TFS sia pari ad Euro 15.000,00, si fornisce di seguito una rappresentazione della *recovery* attesa del ceto creditorio (come poc'anzi precisato, meramente attesa e non vincolante per il Ricorrente e salvi gli eventuali diversi, maggiori o minori, realizzati derivanti dalla definitiva quantificazione del TFS da parte degli Uffici competenti e, quindi, dalla individuazione definitiva della Quota Disponibile TFS, ferma e impregiudicata la Quota TFS Indisponibile):

- pagamento nella percentuale del 100% dei crediti prededucibili;
- pagamento nella percentuale del 100% dei crediti privilegiati;
- pagamento nella percentuale attesa del 16% dei crediti chirografari, salvi gli eventuali diversi, maggiori o minori, realizzati laddove la Quota Disponibile TFS risultasse superiore o inferiore

¹¹ Il calcolo del TFS *sub specie* di Indennità Premio di Servizio (IPS), riservata ai dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale, quale disciplinata dalla Legge n. 152 del 1968 pare si ottenga come segue: moltiplicando 1/15 dell'80% della retribuzione annua lorda ritraibile dal CUD redditi 2021 (pari, nel caso di specie, ad Euro 27.681,29 – cfr. doc. 9) per il numero di anni lavorati dal Ricorrente (pari a 42).

all'ammontare meramente stimato di Euro 15.000,00.

4.4.3. Tempistiche di adempimento. L'esecuzione del complesso delle obbligazioni di cui alla presente Proposta (cfr. superiore paragrafo 4.4.2) sarà adempiuta in contestualità con la Liquidazione TFS, subordinatamente e condizionatamente a quest'ultima (cfr. successivo Paragrafo 5).

5. LE CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.

La Proposta di Piano di Ristrutturazione e tutti gli obblighi ivi previsti a carico del Ricorrente, sono e devono reputarsi assoggettati alle seguenti condizioni sospensive (in seguito, le “**Condizioni Sospensive**”):

- la liberazione, integrale e definitiva, della pensione percipienda dal sig. Mariani a far data dalla mensilità di aprile 2023 e del TFS maturato dal Ricorrente, dal vincolo costituito contrattualmente in favore di Agos Ducato S.p.A. in forza del contratto di finanziamento n. 3058802 del 20 giugno 2019, garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e dal vincolo sul TFS (cfr. doc. 12), anche, ove necessario, in esito allo scioglimento del contratto di cessione del quinto dello stipendio con vincolo sul TFS stipulato con Agos Ducato S.p.A. in data 20 giugno 2019 (cfr. seguente Paragrafo 6), nonché
- la Liquidazione TFS, ovvero la liquidazione, da parte dell'INPS, della prima *tranche*¹² del TFS maturato dal sig. Mariani, nonché
- l'Omologazione, rappresentata dall'assunzione del provvedimento (o dei provvedimenti) di omologazione in via definitiva e con efficacia di cosa giudicata della Proposta di Piano di Ristrutturazione per mancata impugnazione del provvedimento di omologazione da assumersi

¹² Ovvero dell'unica *tranche* dovuta, qualora il TFS maturando, all'esito della tassazione, fosse di ammontare inferiore o pari ad Euro 50.000,00.

dall'Ill.mo Tribunale ai sensi dell'art. 70 CCII, ovvero, in caso di impugnazione, per rigetto definitivo da parte delle competenti Corte d'Appello e/o Corte di Cassazione dei mezzi di gravame regolati dall'art. 51 CCII.

6. L'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO DEL RICORRENTE EX ART. 70, COMMA QUARTO, CCII – L'ISTANZA URGENTE DI SCIOGLIMENTO, PREVISA EVENTUALE SOSPENSIONE, DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO E VINCOLO SUL TFS EXART. 97 CCII.

6.1. Come noto, nell'impianto normativo del CCII, la concessione delle misure cautelari e protettive finalizzate a tutelare il patrimonio del debitore e a garantirne la conservazione contro eventuali aggressioni esecutive o cautelari da parte dei creditori sino alla conclusione del procedimento consegue alla formulazione di specifica richiesta da parte del debitore.

Ed, invero, l'art. 70, comma quarto, CCII prevede la possibilità che alla domanda di accesso al piano di ristrutturazione dei debiti si accompagni congiuntamente una richiesta di misure protettive, di guisa che *“Con il decreto di cui al comma 1 il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati?”*.

La *ratio* sottesa alla concessione delle misure protettive del patrimonio del debitore è, all'evidenza, quella di assicurare, per la durata del procedimento che condurrà all'auspicata omologazione del piano di ristrutturazione, la concreta attuazione e realizzazione del piano di ristrutturazione medesimo, dal

quale potrà derivare un beneficio non soltanto in via diretta al debitore, bensì anche, in via indiretta, al sistema economico/sociale generale e, in senso specifico, all'interesse dei creditori concorsuali.

La concessione delle misure protettive di cui all'art. 70, comma quarto, CCII è, dunque, strumentale rispetto al buon esito del Piano e della Proposta.

L'esigenza della richiesta delle misure protettive si appalesa necessaria, nel caso di specie, in considerazione della già diffusamente rappresentata incidenza, a valere sulla pensione percipienda dal sig. Mariani e sulla Quota Disponibile TFS, del vincolo contrattualmente pattuito in favore di Agos Ducato S.p.A. in forza del contratto di finanziamento assistito dalla cessione del quinto e dal vincolo sul TFS (cfr. doc. 12), la cui prosecuzione, laddove non impedita attraverso la concessione delle invocate "*altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento*" ex art. 70, comma quarto CCII, ovvero, ove ritenuto applicabile, attraverso lo scioglimento (previa eventuale sospensione) del contratto ex art. 97 CCII, si tradurrebbe, a ben vedere, in un soddisfacimento preferenziale del creditore Agos Ducato S.p.A. a detrimento delle aspettative recuperatorie degli ulteriori creditori concorsuali e, dunque, in una concreta ed effettiva lesione della *par condicio creditorum*, con derivata inattuabilità in concreto del Piano di Ristrutturazione di cui con la presente Proposta di chiede l'omologazione, quale unico strumento idoneo a consentire il superamento dello stato di sovraindebitamento del Ricorrente.

Ed, invero, in assenza di idonee misure protettive sospensive o ablativo del vincolo costituito contrattualmente in favore di Agos Ducato S.p.A., quest'ultima, a soddisfacimento del credito residuo vantato nei confronti del Ricorrente in relazione al finanziamento n. 3058802 in data 20 giugno 2019 (cfr. doc. 12) seguirebbe **(i)** ad apprendere il quinto dello stipendio percepito dal Ricorrente, pari a mensili Euro 244,00, nonché, al momento della cessazione del rapporto di lavoro del Ricorrente **(a far data, dunque, dal 1 aprile 2023)** **(ii)** ad apprendere il quinto della pensione percipienda dal

Ricorrente (di ammontare, come visto poc'anzi, appena sufficiente per far fronte ai bisogni primari della famiglia) e (iii) ad incassare la quota parte del TFS liquidando in favore del sig. Mariani sino a concorrenza integrale del proprio residuo credito, così di fatto azzerando la Quota Disponibile TFS, che il presente Piano assume di destinare al soddisfacimento del ceto creditorio complessivo, nel rispetto delle regole del concorso e delle cause legittime di prelazione e, dunque, frustrando la concreta percorribilità ed attuabilità del Piano di Ristrutturazione medesimo, con grave compromissione delle aspettative recuperatorie del ceto creditorio del Ricorrente.

A fronte di quanto precede, avuto riguardo al fatto che la sostenibilità e fattibilità del Piano di Ristrutturazione qui proposto poggiano integralmente sulla destinazione di quota parte del TFS liquidando, al soddisfacimento del ceto creditorio concorsuale, secondo le regole del concorso e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, nonché avuto riguardo alla previsione contenuta nel comma terzo dell'art. 67 CCII, che consente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione e del trattamento di fine rapporto, risulta necessaria ed esiziale l'invocata concessione, da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, delle misure protettive del patrimonio del Ricorrente ex art. 70, comma quarto, CCII, ovvero, in subordine, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 97 CCII, ove ritenuto applicabile al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore¹³.

Le misure protettive invocate dovranno avere ad oggetto:

¹³ Laddove si ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 97 CCII, l'indennizzo da riconoscersi in favore del creditore Agos Ducato S.p.A. ex art. 97, comma terzo, CCII, per effetto dello scioglimento del vincolo contrattuale sarà pari al residuo credito vantato al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale, da soddisfarsi nell'ambito del presente Piano quale debito chirografario (cfr. Paragrafo 4.4.2 che precede).

- la sospensione e, all’esito dell’Omologazione, la revoca e/o lo scioglimento, con ogni miglior formula e conseguente statuizione, del “contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio e vincolo TFR” stipulato con Agos Ducato S.p.A. in data 20 giugno 2019 (cfr. doc. 12);
- la sospensione e, all’esito dell’Omologazione, la revoca e/o lo scioglimento, con ogni miglior formula e conseguente statuizione, del mandato irrevocabile all’incasso di cui all’art. 18 del contratto medesimo (cfr. doc. 12, art. 18)¹⁴, nonché

¹⁴ L’art. 18 del contratto con cessione del quinto dello stipendio e vincolo sul TFR, dalla rubrica “*Vincolo TFR – Anticipazione TFR*” espressamente recita: “**18.1.** *A garanzia del rimborso dell’Importo Totale Dovuto dal Consumatore, con la sottoscrizione del presente contratto e dell’eventuale allegata scrittura privata, il Cliente dichiara espressamente di **vincolare, a favore di AD ed in aggiunta alla cessione del quinto, le somme sia continuative che “una volta tanto” a Lui spettanti nel caso di cessazione del servizio ed in particolare:***

- i. il proprio credito, maturato e maturando, per il trattamento/ indennità di fine rapporto/ fine servizio vantato nei confronti del Terzo Obbligato e*
- ii. tutte le somme, che in conseguenza del cessato rapporto di lavoro o del collocamento di quiescenza, siano dovute al Cliente o ai Suoi eredi ed aventi causa*

Tali somme sono vincolate fino alla concorrenza del credito residuo di AD, nel momento in cui si dovesse verificare la cessazione del rapporto lavorativo.

Il Cliente:

- *autorizza e delega AD a notificare quanto pattuito con la firma di questo contratto al Terzo Obbligato (Ente Previdenziale/Fondo Pensionistico etc..) nonché alla rinotifica in caso di nuovo impiego;*
- *dichiara – ove iscritto agli effetti della previdenza ad uno speciale fondo gestito dall’INPS – di rinunciare a tutti i benefici derivanti dall’iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa), autorizzando AD a richiedere direttamente la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati e della riserva matematica che risulterà a Suo favore nella suddetta Cassa Pensioni, a favore di AD;*
- *si impegna – fino all’integrale rimborso del finanziamento – a non richiedere anticipazioni sul TFR/indennità equivalente, salvo diversa valutazione ed espressa autorizzazione scritta di AD;*
- *conferisce mandato irrevocabile affinché gli Enti Eroganti le somme sopra indicate trattengano, su richiesta di AD ed in Suo favore, le somme necessarie per l’integrale estinzione del finanziamento, delegando AD a richiedere direttamente a tali Enti e ad incassarle sino alla concorrenza del debito residuo del presente finanziamento.*

Se tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere tale debito ovvero gli Enti Eroganti non effettuassero il versamento – fermo quanto previsto all’art. 6 (Decadenza beneficio del termine e Risoluzione del contratto) – il Cliente dovrà provvedere all’immediato pagamento di quanto dovuto per l’estinzione del finanziamento in un’unica soluzione.

Se il Cliente ha diritto di ricevere, congiuntamente, sia una somma “una volta tanto”, sia una somma a titolo di trattamento pensionistico o altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, il finanziamento dovrà essere estinto, ove possibile, prima con la somma corrisposta “una volta tanto” e, ove questa non fosse sufficiente, con la trattenuta sul trattamento continuativo, fino al saldo del credito residuo di AD.

La presente cessione estende i suoi effetti sulla pensione od altro assegno continuativo equivalente spettante al Cliente da parte del Datore di Lavoro o di qualsiasi altro Ente, Cassa o Fondo Pensione, Istituto di Previdenza o di Assicurazione ai quali il Cliente sia iscritto per legge, regolamento o contratto di lavoro.

18.2 *Cliente dipendente di amministrazione pubblica. Qualora il Cliente sia dipendente di un’Amministrazione pubblica (statale o non), lo stesso dichiara sin d’ora di optare per la conversione della propria indennità di buonuscita/premio di servizio in trattamento di fine rapporto, autorizzando AD – in virtù del predetto vincolo a favore di AD stessa – a comunicare all’INPS (ex INPDAP) di competenza tale opzione, notificando quanto pattuito con la firma di questo contratto al Terzo Obbligato.*

Il Cliente, pertanto, autorizza AD a richiedere direttamente all’INPS (ex INPDAP) e ad incassare le somme a Lui spettanti a titolo di indennità di fine servizio, sino alla concorrenza del debito residuo del presente finanziamento” (cfr. doc. 12, art. 18).

- la sospensione e, all'esito dell'Omologazione, la revoca e/o lo scioglimento, con ogni miglior formula e conseguente statuizione, della Polizza Credito e della surroga regolate dall'art 30 del suddetto contratto¹⁵ (cfr. doc. 12, art. 30) e, dunque,
- la integrale e definitiva liberazione della pensione e del TFS dal vincolo costituito contrattualmente in favore di Agos Ducato S.p.A. in forza del citato contratto di finanziamento n. 3058802 del 20 giugno 2019 (cfr. doc. 12), nonché
- il conseguente divieto, a carico dell'INPS e/o dei diversi Enti, Uffici o Autorità preposti al pagamento della pensione ed alla liquidazione del TFS, di disporre qualsivoglia pagamento in favore di Agos Ducato S.p.A. (ovvero in favore della Compagnia di Assicurazione ove surrogatasi nella posizione di quest'ultima in forza dell'art. 30 del contratto *inter partes*) a valere sulla pensione di anzianità ovvero sul TFS maturandi dal Ricorrente e, comunque,
- l'inopponibilità alla Procedura della cessione del quinto e del vincolo sul TFR pattuiti con il contratto di finanziamento n. 3058802 stipulato Agos Ducato S.p.A. il 20 giugno 2019,

e ciò a far data dal deposito della presente Proposta (ovvero, in subordine, a far data dalla pubblicazione del Piano e della Proposta ai sensi dell'art. 70, comma primo, CCII) sino alla conclusione del procedimento con l'auspicata Omologazione del Piano di Ristrutturazione.

Si rappresenta all'Ill.mo Tribunale la assoluta urgenza che connota l'invocata assunzione inaudita altera parte delle predette misure cautelari e protettive nei diretti confronti di Agos Ducato S.p.A. (ovvero in favore della Compagnia di Assicurazione ove surrogatasi nella posizione

¹⁵ L'art. 30 del contratto con cessione del quinto dello stipendio e vincolo sul TFR, dalla rubrica "Polizza credito con pagamento del premio ad esclusivo carico di AD" espressamente recita: "AD stipulerà, con una Compagnia di Assicurazioni di Suo gradimento e con pagamento del premio a Suo carico, una Polizza Credito a garanzia del mancato rimborso del finanziamento non derivante da decesso. Il Cliente prende atto che l'Assicuratore avrà il diritto di surrogarsi, per le somme corrisposte ad AD, in ogni diritto, ragione o azione, nascenti dal presente contratto, verso il Cliente o Suoi aventi causa, nonché verso il relativo (i) Terzo Obbligato depositario del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equivalente; (ii) Fondo Pensione; (iii) Istituto di previdenza obbligatoria. La Compagnia di Assicurazione sarà pertanto autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente/Suoi eredi e/o del Terzo Obbligato per recuperare le somme versate ad AD. Troveranno applicazione, se non espressamente derogati, gli articoli 1882 e seguenti cod. civ." (cfr. doc. 12, art. 30).

di quest'ultima in forza dell'art. 30 del contratto *inter partes*) e dell'INPS (e/o dei diversi Enti, Uffici o Autorità preposti al pagamento della pensione ed alla liquidazione del TFS), avuto riguardo al fatto che, a far data dal 1 aprile 2023, il Ricorrente cesserà il proprio rapporto di lavoro subordinato e diverrà, conseguentemente, titolare del diritto alla percezione della pensione di anzianità (pensione che, laddove fosse decurtata del quinto per denegata applicazione del vincolo costituito in favore di Agos Ducato S.p.A., non consentirebbe al Ricorrente di disporre di risorse economiche sufficienti per l'assolvimento delle spese familiari necessarie ed imprescindibili per la conduzione di una vita dignitosa) e del Trattamento di Fine Servizio maturato.

Fermo quanto precede, il Ricorrente reputa altresì funzionale alla omologazione del Piano di Ristrutturazione la richiesta di ottenere sin da subito ed in via di urgenza la concessione, a far data dal deposito della presente Proposta (ovvero, in subordine, a far data dalla pubblicazione del Piano e della proposta ai sensi dell'art. 70, comma primo, CCII) sino alla conclusione del procedimento con l'auspicata Omologazione del Piano di Ristrutturazione delle misure protettive "tipiche" ed all'uopo insta affinché l'Ill.mo Giudice voglia:

- a) dichiarare *inaudita altera parte* il divieto *erga omnes* per i creditori del Ricorrente di iniziare e/o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;
- b) dichiarare che eventuali prescrizioni o decadenze non si verificano;
- c) disporre il divieto per Enel Energia S.p.A. di risolvere i contratti di fornitura e di sospendere la fornitura di gas e di energia elettrica in conseguenza del mancato pagamento, da parte del Ricorrente, del credito maturato dal fornitore alla data di deposito della presente Proposta, fermo ed impregiudicato il regolare pagamento – nel rispetto delle regole del concorso dei

creditori – degli importi maturandi da Enel Energia S.p.A. in data successiva al deposito della presente Proposta;

- d) dichiarare che nessun creditore possa portare a deconto della propria esposizione creditoria eventuali incassi ricevuti, nemmeno a titolo di compensazione e/o di eccezione di inadempimento e/o di cessione del quinto dello stipendio, della pensione e del TFS, che dovranno, invece essere messi a disposizione del Ricorrente e destinati al soddisfacimento dei creditori, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

6.2. Come già diffusamente rappresentato, la prosecuzione ed esecuzione del contratto di finanziamento con cessione del quinto e con vincolo sul TFS stipulato con Agos Ducato S.p.A. (cfr. doc. 12) non sono coerenti con le previsioni del Piano né risultano funzionali alla sua esecuzione ed, anzi, comporterebbero la compromissione di qualsivoglia aspettativa recuperatoria del ceto creditorio.

Le sopra invocate misure protettive appaiono dirimenti ed esiziali per l'esecuzione del Piano di Ristrutturazione e trovano oggi una confermata collocazione sistematica nell'ordinamento, anche alla luce della previsione contenuta nel comma terzo dell'art. 67 CCII, secondo cui: *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

In ordine al soddisfacimento del creditore Agos Ducato S.p.A., quale cessionario del quinto dello stipendio e degli ulteriori emolumenti percipiendi dal Ricorrente, in misura non deteriore rispetto all'alternativo scenario liquidatorio, si è detto al precedente Paragrafo 4.3, punti iii. e xi.¹⁶.

¹⁶ Sul punto, si abbia, inoltre, riguardo, a quanto attestato nella Relazione OCC, laddove il Gestore della Crisi ha dato conto, da un lato, della falcidiabilità del credito assistito dalla cessione del quinto e dal vincolo sul TFS, allorché ciò risulti necessario per garantire la *par condicio creditorum* e, d'altro lato, della ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di cui al comma terzo dell'art. 67 CCII, *“sia in considerazione della valutata non convenienza dell'alternativa liquidatoria (ove si pensi alle peculiarità del nucleo familiare contraddistinto dalla presenza del figlio disabile e della moglie in precarie condizioni di salute, con riverbero sulla casa adibita ad abitazione principale, nonché in considerazione della*

Anche nel vigore del precedente impianto normativo (attesa la recente introduzione del vigente Codice della Crisi) l'orientamento dei magistrati, nel corso degli anni, ha dimostrato di condividere la possibilità di contemperare la tutela delle ragioni del creditore cessionario del quinto dello stipendio, con il rispetto delle regole del concorso e della *par condicio creditorum*, ammettendo la revoca e/o lo scioglimento, preceduti se necessario dalla sospensione, del contratto di cessione onde consentire l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, le cui disponibilità attive da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio sarebbero diversamente assorbite ed annullate dal soddisfacimento preferenziale ed integrale dell'unico creditore cessionario.

Ed, invero, i Giudici di merito hanno efficacemente osservato come i vincoli imposti o le obbligazioni volontariamente assunte dal debitore valgano finché questo non subisca l'effetto straordinario della procedura da sovraindebitamento, che travolge tutte le obbligazioni precedenti con la finalità di dare ordine ai pagamenti sulla base della *par condicio creditorum* e della graduazione delle cause di prelazione. In sostanza, la giurisprudenza ha chiarito che il cessionario del quinto dello stipendio e/o della pensione, con vincolo sul TFR beneficia solo di una modalità di riscossione e non diventa titolare del credito, che rimane del cedente¹⁷. A detta della giurisprudenza, la suddetta modalità di riscossione esige pagamenti periodici ed è incompatibile con la procedura concorsuale e con la *par condicio*, relativamente a ciò che residua in favore del creditore alla data di apertura della procedura stessa.

sostanziale assenza di beni suscettibili di significativo valore di realizzo se non a prezzo di privare il nucleo familiare dei mezzi indispensabili al sostentamento) sia in considerazione del parametro rappresentato dai limiti al pignoramento e dai limiti che il CCI pone alla assoggettabilità a liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268, comma quarto, CCII, onde consentire che residuino in favore del debitore e della sua famiglia le risorse minime necessarie alla conduzione di una vita dignitosa, assumendo come indisponibili al soddisfacimento del ceto creditorio le somme corrispondenti a quelle per legge non assoggettabili a pignoramento” (cfr. doc. 6, paragrafo 9).

¹⁷ Nella specie, si sottolinea che il contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con Agos Ducato S.p.A. in data 20 giugno 2019 estende la cessione alla pensione percipianda dal Ricorrente e istituisce **un vincolo** (non integrante, a parere di chi scrive, una cessione di credito futuro) sul TFR/TFS sino a concorrenza dell'intero credito residuo maturato da Agos Ducato S.p.A.. Peraltro, per completezza di segnale che la trattenuta del quinto a valere sulla pensione risulterebbe contraria alle stesse previsioni del contratto, che, nell'ipotesi – ricorrente nella fattispecie in esame – in cui il debitore avesse diritto di ricevere, congiuntamente, sia una somma *una tantum* sia una somma a titolo di trattamento pensionistico, espressamente indica come preferenziale il soddisfacimento del finanziamento attraverso “*la somma corrisposta una volta tanto*” e, solo per l'ipotesi in cui questa non fosse sufficiente “*con la trattenuta sul trattamento continuativo, fino al saldo del credito residuo di AD*” (cfr. doc. 12, art. 18).

Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza ha più volte stabilito, con riferimento alla procedura di accordo del debitore, che *“nessuna tutela particolare (...) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio”*, che *“tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri”* (in tal senso, Tribunale di Firenze, 19 maggio 2017). E ancora, i Giudici di merito hanno chiarito che *“il decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi”* e che *“il decreto di omologa deve ritenersi equiparato all'atto di pignoramento, ciò che non consente al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento, atteso che l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione ad un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità, a causa dell'effetto di spopolamento prodotto dal pignoramento”* (Tribunale di Firenze, 3 luglio 2018; nello stesso senso Tribunale di Genova, decreto 24 settembre 2021, che, con il provvedimento di ammissione del debitore al piano del consumatore ha espressamente “dichiarato l'inefficacia delle cessioni del quinto della pensione del Sig. ... a favore di ... e di conseguenza che non possono essere proseguiti i versamenti ai cessionari”; cfr., altresì, sul punto Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 dicembre 2020).

Sempre nella stessa direzione si è espresso il Tribunale di Pistoia¹⁸, secondo il quale è la medesima interpretazione della legge *“che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri”*.

In punto di applicazione analogica del disposto di cui all'art. 97 CCII (che facoltizza il debitore a richiedere al Giudice l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di un contratto pendente,

¹⁸ Provvedimento in data 27 dicembre 2013.

la cui prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione) al Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, il medesimo Tribunale di Pistoia¹⁹ ha osservato come “nessuna norma, di cui alla L. 3/2012, esclude l'applicabilità analogica dell'art. 169bis L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, potendosi, dunque, ricorrere a detto strumento per lo scioglimento, previa eventuale sospensione, del contratto di finanziamento assistito dalla cessione del quinto dello stipendio e dal vincolo sul TFR (cfr., altresì, Tribunale di Grosseto, 9 maggio 2017 e Tribunale di Firenze, 11 novembre 2019).

Alla luce di quanto precede, si insiste nuovamente per l'invocata concessione, da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, delle misure protettive del patrimonio del Ricorrente *ex art. 70, comma quarto, CCII*, ovvero, in subordine, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 97 CCII, ove ritenuto applicabile al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore²⁰ di cui al precedente Paragrafo 6.1, aventi ad oggetto la dichiarazione di inopponibilità alla Procedura della cessione del quinto e del vincolo sul TFR pattuiti con il contratto di finanziamento n. 3058802 stipulato Agos Ducato S.p.A. il 20 giugno 2019 (cfr. doc. 12) e, comunque, la liberazione della pensione e del TFS dal vincolo costituito contrattualmente in favore di Agos Ducato S.p.A. in forza del citato contratto, nonché il conseguente divieto, per l'INPS e/o per i diversi Enti, Uffici o Autorità preposti al pagamento della pensione ed alla liquidazione del TFS, di disporre qualsivoglia pagamento in favore di Agos Ducato S.p.A. (ovvero in favore della Compagnia di Assicurazione ove surrogatasi nella posizione di quest'ultima in forza dell'art. 30 del contratto *inter partes*) a valere sulla pensione di anzianità ovvero sul TFS maturandi dal Ricorrente.

¹⁹ Provvedimento in data 23 febbraio 2015, su www.ilcaso.it.

²⁰ Laddove si ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 97 CCII, l'indennizzo da riconoscersi in favore del creditore Agos Ducato S.p.A. *ex art. 97, comma terzo, CCII*, per effetto dello scioglimento del vincolo contrattuale sarà pari al residuo credito vantato al momento dello scioglimento del contratto, da soddisfarsi nell'ambito del presente Piano quale debito chirografario (cfr. Paragrafo 4.4.2 che precede).

Per mero scrupolo e laddove l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 97 CCII, si produce *sub doc. 30* evidenza della notifica del presente ricorso, in quanto inclusivo dell'istanza *ex art. 97 CCII*, ad Agos Ducato S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma di legge.

7. LA SOSTENIBILITA' E LA FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.

Quanto illustrato ai precedenti paragrafi in ordine alla Proposta di Piano di Ristrutturazione ed alle modalità e tempistiche di adempimento delle obbligazioni con la stessa assumende consente di cogliere *ictu oculi* la convenienza ed opportunità di ammettere il Ricorrente alla procedura di ristrutturazione dei debiti *ex artt. 67 e ss. CCII*.

Ai fini della più corretta ed informata valutazione del Piano di Ristrutturazione sia consentito ulteriormente rimarcare come detto Piano rappresenti la miglior tutela delle ragioni creditorie della massa dei creditori, ragioni che troverebbero una sensibilmente ridotta possibilità di soddisfacimento nell'ipotesi in cui il Ricorrente venisse sottoposto a procedura liquidatoria, avuto riguardo a quanto diffusamente esposto al Paragrafo 4.3 che precede, ovvero qualora il Ricorrente fosse assoggettato ad azioni esecutive individuali da parte dei creditori

Il Piano di Ristrutturazione proposto con il presente ricorso rappresenta l'unica opportunità per il Ricorrente di affrontare realisticamente e fattivamente l'esposizione debitoria maturata, affrancandosi dalla situazione di non colpevole sovraindebitamento che impedisce la conduzione di una vita familiare dignitosa e per quanto possibile serena.

Sul punto si abbia altresì riguardo al giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti che il Ricorrente intende sottoporre al vaglio dell'Ill.mo Tribunale adito, quale espresso dal Gestore della Crisi nella Relazione OCC (cfr. doc. 6, par. 9), secondo cui il Piano di cui alla presente Proposta “*appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, oltre a rispettare l'ordine dei privilegi e ad apportare una soddisfazione maggiore dei creditori rispetto a qualsiasi altra procedura attivabile, garantendo al tempo stesso la tutela delle necessità del debitore e della sua famiglia*”.

8. LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DALL'ART. 67, COMMA SECONDO, CCII.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 67, comma secondo, CCII, la presente Proposta è corredata:

- dell'elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (cfr. doc. 24);
- dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del Ricorrente (**doc. 31**);
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. doc. 9);
- dell'elenco delle entrate del Ricorrente e del nucleo familiare (**doc. 32**);
- dell'indicazione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia (cfr. doc. 10),

con la precisazione che non si produce l'elenco di cui all'art. 67, comma secondo, lett. c) CCII, atteso che negli ultimi cinque anni non risultano compiuti dal Ricorrente atti di straordinaria amministrazione.

Il tutto con riserva, all'occorrenza, di eventualmente integrare ed aggiornare siffatte produzioni documentali in corso di procedimento.

---ooOoo---

Tutto quanto sopra premesso, il signor Domenico Mariani, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, richiamate le osservazioni svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi, in persona del Gestore della Crisi

RICORRE

affinché l'Ill.mo Tribunale di Como, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del Ricorrente, svolte le formalità di rito, Voglia

- ammettere il signor Domenico Mariani, nato a Valsolda (CO), il 22 luglio 1956, cod. fisc. MRNDNC56L22C936V alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo le forme del Piano di Ristrutturazione *ex* artt. 67 e ss. CCII, come articolato in narrativa;
- concedere, dalla data di deposito del presente ricorso presso il competente Tribunale di Como, ovvero, in subordine, dalla data di pubblicazione del presente ricorso nelle forme di cui all'art. 70, primo comma, CCII, le misure protettive e cautelari "tipiche" e le misure protettive e cautelari "specifiche" meglio definite ed indicate al superiore Paragrafo 6.1, da aversi qui ripetute e reiterate, per tutta la durata del procedimento, con provvedimento da assumersi *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 70, comma quarto, CCII ovvero, con specifico riferimento al finanziamento n. 3058802 con cessione del quinto e vincolo di TFR stipulato con Agos Ducato S.p.A. in data 20 giugno 2019, dichiarare l'inopponibilità alla procedura ovvero lo scioglimento, previa eventuale sospensione, del contratto *ex* art. 70, comma quarto, CCII, ovvero anche ai sensi dell'art. 97 CCII, ove ritenuto applicabile;
- disporre le pubblicazioni e le comunicazioni ai creditori a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 70, comma primo, CCII;

- avuto riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 68, comma terzo, e 69, comma secondo, CCII, per i motivi di cui in narrativa ed avuto riguardo a quanto indicato dall'OCC nella propria relazione *ex* art. 68, comma terzo, CCII, accertare e dichiarare la preclusione di Agos Ducato S.p.A. dalla proposizione di opposizione *ex* art. 70, commi 3 e 9 CCII ovvero di reclamo ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, comma 8, e 51 CCII;
- verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del Piano di Ristrutturazione, risolta ogni contestazione, anche formulanda dai creditori ai sensi dell'art. 70, comma nove, CCII, omologare il Piano di Ristrutturazione e disporne, ove ritenuto necessario, la relativa trascrizione a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di Piano di Ristrutturazione, anche ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

---ooOoo---

Si allegano i seguenti documenti:

1. Carta identità e codice fiscale sig. Domenico Mariani;
2. Certificato residenza e stato di famiglia;
3. Procura alle liti;
4. Istanza di nomina gestore della crisi;
5. Provvedimento di nomina gestore della crisi e dichiarazione accettazione incarico;
6. Relazione OCC;
7. Certificato invalidità Andrea Mariani;
- 7-*bis*. Estratto conto Andrea Mariani marzo 2023;
- 7-*ter*. RED INPS Andrea Mariani;

8. Buste paga ultimi 12 mesi;
9. Dichiarazioni redditi ultimi tre anni;
10. Spese familiari necessarie per vivere;
11. Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 059658513 in data 13 settembre 2018;
12. Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 3058802 in data 20 giugno 2019, garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e da vincolo sul TFR;
13. Contratto Agos Ducato S.p.A. carta di credito revolving n. 063810384 in data 18 giugno 2020;
14. evidenza estinzione anticipata finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 054046521;
15. evidenza erogazioni contratto Agos Ducato in data 20 giugno 2019, n. 3058802;
16. preventivo OCC;
17. preavviso di parcella avv. Chiara Mariani;
18. Comunicazione debito non a ruolo ed estratto di ruolo Agenzia Entrate;
- 18-*bis*. Cartella di pagamento Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 03320200005613067 e relativa rateizzazione;
19. Avviso Bonario Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como in data 30 novembre 2020 e relativa rateizzazione;
20. Avviso di accertamento n. 968352204820 Regione Lombardia e relativa rateizzazione;
21. Estratto area personale tributi Regione Lombardia;
22. Contratto di finanziamento con Findomestic Banca S.p.A. in data 22 giugno 2020;
23. Bollette insolute Enel Energia;
- 23-*bis*. Diffida Enel sospensione fornitura e risoluzione contratto;
24. Elenco creditori;

25. Comunicazione ASST Lariana 9 dicembre 2022;
26. Comunicazione di liquidazione INPS;
27. Visura ipocatastale;
28. Visura PRA;
29. Saldo conto corrente;
30. Evidenza notifica ricorso ad Agos Ducato S.p.A. *ex art. 97*, primo comma, ult. parte, CCII;
31. Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del Ricorrente;
32. Elenco delle entrate del Ricorrente e del nucleo familiare.

---ooOoo---

Milano-Como, 24 marzo 2023.

Avv. Chiara Mariani